



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 23-04-2024

COPIA

Codice Ente:10145

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

CERA EUGENIO	P	MAFFI STEFANO	P
SIGNORELLI LUCA	P	CORBELLA DANIELE	P
REDOLFI MARCO	A	CERA SILVIO	A
BADONI FABIO	P	BONACORSI GIUSEPPE	P
BELLINI LAURA	P	LORENZI MARCO ANDREA	P
VECCHI FABIO	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale SIGNORELLI DOTT. MATTIA.

Il Presidente Signor CERA EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

deliberazione di C.C. N. 5 Del 23-04-2024

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio-Vicesindaco Signorelli Luca per l'illustrazione.

Il Responsabile del servizio finanziario Marco Santinelli evidenzia che nella proposta di deliberazione trasmessa, per mero errore materiale, sono indicate scadenze della Tari (2 agosto e 2 dicembre) da rettificarsi con quelle corrette del 30 giugno (1 rata) e del 30 dicembre (2 rata).

Esaurita la discussione il Sindaco indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)....»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA aggiornamento secondo biennio,

per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 233.106,00 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 1.940,00). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 231.165,00 (comprensivi di IVA, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Dire/2021).

Preso altresì atto che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 del MTR-2, con procedura partecipata dal gestore ai sensi del comma 8.5 del MTR-2, non hanno presentato all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, che, pertanto, resta invariata con riferimento alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio sino all'aggiornamento biennale previsto dal comma 8.1 del citato MTR-2 per le sole annualità 2024 e 2025.

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Mornico al Serio, per l'anno 2024, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 46% per le utenze domestiche e del 54% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione e di seguito riportati:

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 *[in alternativa specificare quali coefficienti risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati nelle suddette tabelle, comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124] e motivare le ragioni per cui si è ritenuto di derogare];*

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022-2025 per l'anno 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente ... *[indicare come il rapporto tra entrate tariffarie 2023 e entrate tariffarie 2022 risulta inferiore o uguale al limite della variazione annuale determinato in base alla formula prevista all'art. 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 363/2021]*



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 16/12/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21/03/2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.»

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2024:

- 1^a rata: 30/06/2024 e Rata Unica;
- 2^a rata: 30/12/2024;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 8, astenuti n. 2 (Bonacorsi Giuseppe e Lorenzi Marco Andrea), voti favorevoli n. 6, voti contrari nessuno,

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nell'allegato Quadro Tariffario 2024 Ipotesi2;

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 16/12/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21/03/2023 verranno applicate le riduzioni indicati negli articoli da 18 a 25 del predetto Regolamento;

3) di dare atto che il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante avrà un costo di €. 35,00 oltre Iva (€. 38,50);

4) di dare atto che alla TARI si applicano le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;

6) di stabilire che per l'anno 2024 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:

- 1^a rata: 15/07/2024 – e Rata Unica;
- 2^a rata: 02/12/2024;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con voti favorevoli 6, astenuti 2 (Bonacorsi Giuseppe e Lorenzi Marco Andrea), contrari nessuno.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.

Il Responsabile del settore interessato
f.to Santinelli Marco

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.

Il Responsabile del settore economico finanziario
f.to Santinelli Marco



COMUNE DI MORNICO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24050 - SEDE: PIAZZA S. ANDREA 2 - 035 844030 - Fax 035 844682

Delibera di C.C. N. 5 Del 23-04-2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO	Il Segretario Comunale
f.to CERA EUGENIO	f.to SIGNORELLI DOTT. MATTIA

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

addì, 24-04-2024

Il Messo comunale
f.to RAG. Santinelli Marco

La presente deliberazione è stata comunicata, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari.

addì, 24-04-2024

Il Messo comunale
f.to RAG. Santinelli Marco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

addì,

Il Segretario Comunale
SIGNORELLI DOTT. MATTIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

addì, 24-04-2024

Il Funzionario incaricato
Vescovi Annamaria